



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°118/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del
Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 10 marzo 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32215** del registro di Segreteria, promosso da:

P. R., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS

T. N., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS - C.F. OMISSIS

rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Filoia (C.F. FLI RNZ 73R31 H501A) del Foro di Firenze,
pec: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e dall'Avv. Antonella Barontini (C.F. BRN NNL
67M56 H501F) del Foro di Roma, pec: antonellabarontini@ordineavvocatiroma.org,
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci
n. 18, nonché agli indirizzi PEC sopra riportati

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso
l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

Avente a oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della propria
pensione in misura pari al 100% dell'inflazione, ovvero in misura piena

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

NESSUNO presente per le parti alla pubblica udienza del 10 marzo 2025, tenutasi con

l'assistenza del Segretario d.ssa Roberta Campolonghi, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso in data 14 ottobre 2024 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti, affermando di essere ex militari in congedo, titolari di trattamento pensionistico attualmente indicizzato secondo le sei fasce di rivalutazione introdotte dalla L. n. 197/2022, rappresentavano che tale disposizione aveva introdotto un sistema di perequazione automatica, basato su sei fasce, che aveva determinato una significativa perdita economica che andava a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall'inflazione e ciò in contrasto con gli insegnamenti della Corte costituzionale (sent. n. 70/2015).

Il sistema introdotto dall'art. 1, comma 309 e 310, della citata legge, quindi, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. , nonché con quello di legittimo affidamento.

Veniva, inoltre, dedotta anche la violazione del principio fondamentale dell'Unione Europea di non discriminazione basata sull'età in quanto le norme di cui si tratta sarebbero rivolte esclusivamente a svantaggio del pensionato e non invece in favore di coloro i quali sono ancora in servizio, per i quali la rivalutazione avviene annualmente in via automatica.

Il diretto contrasto con la normativa unionale consentirebbe l'immediata applicazione del previgente sistema di perequazione.

Venivano, quindi, rassegnate le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, con il presente ricorso, sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 1 commi 309 e 310 della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale*

per il triennio 2023- 2025», voglia sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno”.

Con memoria depositata in data 21 febbraio 2025 INPS, preso atto delle censure sollevate dai ricorrenti, ha chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti, argomentando circa la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, in considerazione tanto della genericità delle questioni, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera - a) o b) – del co. 309 che risulterebbe violata, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b), quanto alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla discrezionalità del legislatore nello stabilire le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (Corte cost., sent. n. 316 del 2010; ord. n. 256 del 2001). Tali argomentazioni, ad avviso del patrocinio di INPS, sarebbero state confermate anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, pure richiamata dal patrocinio dei ricorrenti.

Nel merito, l’INPS ha contestato, in via ulteriormente subordinata, la fondatezza della domanda dei ricorrenti volta a percepire il trattamento pensionistico, senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio e di ottenere la condanna dell’Ente al reintegro dell’indebito taglio. Ciò in quanto si è limitato ad applicare una normativa ad oggi vigente nell’ ordinamento giuridico e parte ricorrente, al di là della questione di legittimità costituzionale, non ha formulato alcuna censura su tale condotta.

In data 27 febbraio 2025 parte ricorrente depositava una memoria, con allegati, non

autorizzata, con la quale, preso atto della sentenza n. 19/2025 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sull'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022, chiedeva che l'illegittimità delle predette disposizioni fosse vagliata sotto il diverso profilo del contrasto con l'art. 53 cost.

All'udienza del 10 marzo 2025, nessuno compariva per le parti e Il giudizio veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere osservato che la trattazione del giudizio in materia di pensioni innanzi alla Corte dei conti è ispirato al principio di oralità (art. 155 c.g.c.) e che le parti del giudizio, esclusi gli atti tipici -rispettivamente introduttivo e di costituzione e risposta-, non hanno facoltà di depositare atti difensionali scritti se non nel (solo) caso in cui siano a ciò autorizzati dal Giudicante, al quale -e previa verifica del rispetto (e accettazione) del contraddittorio da parte del soggetto non depositante- spetta vagliarne l'ammissibilità ai fini della decisione del giudizio qualora una parte vi provveda *sine titulo*.

Nel caso in esame parte ricorrente, con il deposito della memoria non autorizzata del 27 febbraio 2025, nel rappresentare l'intervenuto deposito, nelle more del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309 e 310, della legge 197/2022 con riferimento agli artt. 2,3, 36 e 38 Cost., ha chiesto, sulla scorta di una pronuncia (ord. n. 4/2025) della Sezione Emilia Romagna, di concentrare il giudizio sulla illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per contrasto con l'art. 53 e il principio di progressività fiscale, con ciò introducendo una *mutatio libelli*.

Appare evidente, tuttavia, che le questioni così riformulate avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto della discussione all'odierna udienza con la controparte, alla quale doveva

essere riconosciuto il diritto, a sua volta, di contraddire anche sul *quid novi* introdotto con detta memoria (fermo restando il potere/dovere del Giudicante di sollevare questione di legittimità costituzionale qualora vi fosse il dubbio del contrasto con la Costituzione indipendentemente dalla relativa eccezione sollevata dalle parti ed anche per parametri diversi da quelli, in ipotesi, indicati da queste ultime).

La mancata comparizione di parte resistente all'odierna udienza, inoltre, ha impedito che su detta memoria (ed i suoi contenuti) si formasse un regolare contraddittorio, di talchè la memoria, inammissibile, deve essere espunta dal fascicolo e non può essere tenuta in considerazione ai fini del decidere.

2. Venendo all'esame del ricorso, deve prioritariamente esserne vagliata l'ammissibilità.

Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso presentato da 2 pensionati di cui viene indicata, collettivamente e genericamente, la posizione lavorativa prima del collocamento a riposo (*"ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza percepiscono tutti una pensione superiore a 4 volte il minimo INPS"*) senza che a tale affermazione segua la descrizione analitica della posizione di ciascuno dei ricorrenti, difettando ogni riferimento tanto ai provvedimenti di riconoscimento dei rispettivi provvedimenti di attribuzione del trattamento pensionistico e alla data di decorrenza, non essendo inoltre possibile evincerli *aliunde*, stante la mancata allegazione dei provvedimenti, essendo stati prodotti -uno per ciascuno dei ricorrenti- i "cedolini" relativi alla liquidazione di un rateo del trattamento pensionistico.

La doglianza (unica) su cui si fonda il ricorso attiene all'eccezione incostituzionalità dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, ma anche in questo caso la doglianza è espressa in termini del tutto generici relativamente al trattamento peggiore conseguente all'applicazione della norma, senza alcun elemento che consenta di contestualizzare tale, generica, doglianza alle singole posizioni dedotte in giudizio.

Come evidenziato dal patrocinio dell'INPS, infatti, le stesse questioni di legittimità costituzionale sollevate risultano altrettanto generiche, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera (a) o (b) del comma 309 che risulterebbe violata, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b), cui si riferisca ciascuna posizione previdenziale e che manca un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni relative alle norme asseritamente violative della Carta costituzionale, né è dato intendere quale interpretazione adeguatrice il ricorrente propone, sottolineando che *"per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 136 e n. 26 del 2020, n. 160 del 2018 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010)"*.

In altri termini, la domanda formulata con il ricorso introduttivo, al netto delle doglianze circa il trattamento deteriore derivante dal sistema di perequazione automatica introdotto dalla legge 197/2022, si sofferma esclusivamente sulle questioni di legittimità costituzionali, affermando, in modo generico che l'art.1, comma 309 della L. 197 del 2022, prevedendo per gli anni 2023 e 2024 una rivalutazione degli emolumenti pensionistici a fasce finisca per diminuire sensibilmente la capacità economica dei pensionati rientranti nelle fasce più alte in maniera irragionevole e sproporzionata, ponendosi in contrasto con il c.d. "vincolo di ragionevolezza" discendente dall'art. 3 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento. Altrettanto generica è la prospettazione della violazione del divieto di discriminazione in base all'età.

Le stesse conclusioni nel merito consistono, in modo altrettanto generico, nella richiesta di condanna alla rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 "senza le decurtazioni derivanti dalla legge di Bilancio", senza alcun riferimento alla posizione del singolo ricorrente in relazione alla (dis)applicazione di tale disposizione.

Ciò chiarito, va ricordato che *“La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che*

“il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile

nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni

sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche

nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli

stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. Consiglio di Stato

sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)”(Sez. Lombardia n. 180/2016)” (Sez. Veneto, n.

88/2020, ex aliis).

Ai sensi dell’art. 152, comma 1, del D.Lgs 174/2016, inoltre, i ricorsi da presentarsi alla

Corte dei conti devono contenere (lett. d) *“l’esposizione succinta dei fatti e la*

specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” e (leff. f) “la

formulazione delle conclusioni”, e ciò a pena di inammissibilità (art. 153, comma 1).

Così delineati i confini nell’ambito dei quali può ritenersi l’ammissibilità di un ricorso

collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti.

Manca, infatti la *“compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli*

esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie

indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (...) non

potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione

dell’inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali.

Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi

che “al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla

documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta

successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e

non di integrare le allegazioni di cui al ricorso” (Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Puglia 31

marzo 2011 n. 315; vedasi anche Sezione giur. reg. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577.)

In sostanza, dunque, riguardo al petitum principale del ricorso in esame, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, "non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti" (v. Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)" (Sez. Emilia Romagna, n. 85/2017; id. n. 84/2017; id. 86/2016)." (ibidem).

La carenza, sotto il profilo espositivo, dei presupposti di fatto, come si è visto, è sanzionata con "l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del ricorso che non contenga la contemporanea esposizione dei fatti e delle norme di diritto su cui è fondata la domanda giudiziale, prescindendo da eventuale documentazione confusamente riversata nel fascicolo processuale (...) In altri termini, anche in un'ottica non improntata a rigido formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice di entrare nel merito della loro pretesa, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti. Aggiungasi che chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell'azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2242/2005). Nella fattispecie in esame, a discapito della mera veste formale del ricorso, ove è differenziata solo formalmente la parte in fatto da quella in diritto, manca del tutto l'esposizione dei fatti (...)." (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017, ripresa da Sez. Veneto. n.

88/2020 e, più recentemente, Sez. Veneto n. 239/2024).

Va, ancora, rilevato che lo stesso *petitum* è generico e non consente di correlare le domande, anche sotto il profilo della valutazione dell'interesse al ricorso, alle posizioni dei singoli ricorrenti.

In conclusione, il ricorso, sulla scorta di un consolidato orientamento anche di questa Sezione (*ex multis*, sentenze n. 67/2020, n. 85/2020, n. 88/2020, n. 126/2022, n. 17672024; n. 239/2024), deve essere dichiarato inammissibile.

In limine va osservato che, anche a voler diversamente considerare, sussisterebbe un ulteriore e diverso profilo di inammissibilità, conseguente alla mancata presenza, all'odierna udienza, del patrocinio dei ricorrenti.

Tale circostanza, tenuto conto della peculiare natura del presente giudizio e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione proveniente dalla parte (che non ha trasmesso alcuna comunicazione di impedimento), è suggestiva della non permanenza della volontà (e dell'interesse) ad ulteriormente coltivare il giudizio al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale.

Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dei ricorrenti: l'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292).

L'interesse ad agire -che deve essere concreto ed attuale- richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (*ex multis*, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926): ponendosi come condizione dell'azione, impone al Giudicante la necessaria verifica della

relativa sussistenza anche all'atto della decisione, operazione che egli deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione medesima.

3. Quanto alle spese legali, la declaratoria di inammissibilità, comportando la definizione del giudizio sulla base di questione pregiudiziale, consente di disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32215** del Registro di Segreteria promosso da P. R. e T. N. contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

DICHIARA

Inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2025.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 18/04/2025

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)